

Imposta di bollo pari ad € 32,00  
assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione n. 24900/96 del  
03.06.1996.

**Allegato A al Decreto del Presidente n. 28 dd. 07.11.2022 – IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Donatini Michela**

**Convenzione per la gestione del "Cohousing in ambito psichiatrico" con la Comunità Alto Garda e Ledro**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 18.3.2022 il Cohousing in ambito psichiatrico, finanziato a partire dal 2018

con le risorse del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della

legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, avendo avuto ricadute molto positive, è stato promosso sull'intero territorio provinciale rientrando

altresi nel novero dei servizi sociosanitari individuati dalla deliberazione stessa;

- le modalità operative di gestione dei progetti di accoglienza di seguito individuate sono quelle già previste dalla deliberazione

del Direttore generale n. 489 del 5.12.2017;

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 29 del 23.5.2022 con cui sono

stati definiti l'entità del finanziamento, lo schema tipo di convenzione e il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico;

tra

**l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari** (di seguito denominata "Azienda"), P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal

Direttore Generale, dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

**la Comunità Alto Garda e Ledro** (di seguito denominata Comunità), P.IVA e C.F. 02190130225 nella persona della dott.ssa

Costanza Fedrigotti, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della

Comunità, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali dell'Ente medesimo;

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione del Cohousing in ambito psichiatrico di cui alla deliberazione di Giunta provinciale

n. 395 del 18.3.2022 con la Comunità per l'attivazione di progetti di accoglienza.

**Art. 2 - Modalità di attuazione del progetto di accoglienza**

La Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 5 dicembre 2017 e successive modifiche, ha rilasciato

l'idoneità ai fini dell'attivazione di progetti di accoglienza. Sono stati concordati gli obiettivi dell'accoglienza, la durata prevista del

progetto, il luogo dove si svolgerà, gli operatori che sosterranno il progetto, nonché l'ammontare del contributo da corrispondere

all'accogliente. Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione verrà firmato un accordo di accoglienza tra accogliente,

accolto e servizi in cui verranno specificati obiettivi ed impegni reciproco.

### **Art. 3 - Referenti dell'Azienda e della Comunità**

**Azienda:** il referente sanitario è il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, individuato dalla deliberazione del Direttore

Generale n. 29 del 23.5.2022, mentre il referente amministrativo è il Dirigente del Servizio amministrazione territoriale o suo delegato.

**Comunità:** per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità individua quale referente il Responsabile del Servizio

Servizio Attività Socio-Assistenziali o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni

periodiche di verifica per il monitoraggio delle attività di cui all art. 7.

### **Art. 4 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali**

L'Azienda e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei

dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità

ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente

Convenzione. L'Azienda e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del

trattamento.

Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

### **Art. 5 - Concorso alla spesa**

Il concorso alla spesa dovuto dalla persona accolta, come definito dal punto 5.8 delle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni

socio-assistenziali" approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009, rimane di competenza della

Comunità.

### **Art. 6 - Copertura assicurativa**

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi alle famiglie accoglienti per i danni causati dal

soggetto accolto, nel rispetto di quanto previsto in polizza aziendale; garantisce altresì la copertura assicurativa infortuni nei confronti

dei soggetti accolti nei termini indicati nella polizza aziendale vigente.

### **Art. 7 - Monitoraggio della attività**

Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti possono effettuare verifiche periodiche sull'andamento

dei progetti di accoglienza.

#### **Art. 8 - Durata**

Per i progetti di accoglienza già in essere alla data del 31.12.2021 la Convenzione decorre dal 01.01.2022 ed ha validità fino al

31.12.2022.

Per nuovi progetti di accoglienza la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha validità validità fino al

31.12.2022.

#### **Art. 9 - Contributo a finanziamento dei progetti**

L'importo del presente accordo, definito in base all'ammontare dei costi dei progetti di accoglienza, è stabilito nella misura massima

di € 1000,00. Nel limite dell'importo stabilito dal presente accordo potranno essere attivati nuovi progetti nel caso di chiusura

anticipata di uno o più di essi.

#### **Art. 10 - Pagamenti**

L'Azienda provvederà all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo all'avvio del presente accordo,
- 50% a fine periodo.

L'erogazione del contributo a fine periodo avverrà previa presentazione di una relazione circa il buon esito del progetto di accoglienza

da parte del responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, ed a fronte del rendiconto dei costi effettivamente sostenuti, da parte

della Comunità.

In fase di avvio la Comunità invia all'Azienda la dichiarazione di avvio con data di decorrenza del pagamento della retta

all'accogliente.

La relazione circa il buon esito del progetto ed il rendiconto dei costi sostenuti devono pervenire all'Azienda entro il 31.1.2023, pena

la non erogazione del contributo.

Inoltre, qualora si evidenziasse il mancato utilizzo di parte o dell'intero importo già corrisposto all'avvio del presente accordo, questo

verrà restituito.

#### **Art. 11 - Controversie**

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per

iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare

entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere

dall'applicazione della presente convenzione, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale

composto da un rappresentante dell'Azienda, un rappresentante della Comunità e un terzo membro nominato dalla Provincia di

Trento.

In caso si mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e

spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972; la stessa è posta a carico della Comunità e verrà

assolta in modo virtuale dall'Azienda.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione

documentale dell'Azienda.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le

disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Trento, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali della

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Comunità Alto Garda e Ledro

dott. Antonio Ferro

Dott. ssa Costanza Fedrigotti

